

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 255/2024 del 29/02/2024

<i>STRUTTURA PROPONENTE</i> UOC AFFARI GENERALI E LEGALI	
<p>Oggetto: TRIBUNALE CIVILE DI ROMA, SEZIONE LAVORO: RICORSO EX ART. 414 C.P.C., NOTIFICATO IN DATA 07.02.2024 ED ACQUISITO AGLI ATTI CON PROT. N. 5153/2024 DEL 07/02/2024 DAL LEGALE DI UNA DIPENDENTE C/ AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA. (NS. FASC. N. 7148/2024). AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. LUCA LEONE.</p> <p>COMPENSO COMPLESSIVO PRESUNTO DI € 3.932,33 (COMPRESIVO DI SPESE GENERALI, C.A.P. E I.V.A.).</p>	
Proposta di delibera: 517/24 del: 28/02/2024	
L'Estensore: TERELLE RAMONA	Data 28/02/2024
Il Responsabile del Procedimento: TERELLE RAMONA	Data
Il Dirigente della U.O.:	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che: I Costi/ricavi di cui al presente atto, così come riportati e valorizzati nel dispositivo a cura della struttura proponente, sono correttamente imputati sui conti economici ivi indicati e sono ricompresi nel budget dell'esercizio corrente.	
Il Direttore Amministrativo Parere Favorevole	
Il Direttore Sanitario f. f. Parere Favorevole	
Il Direttore Generale:	

II DIRETTORE DELLA U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la Deliberazione dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata n. 01/DG del 02 Marzo 2021 con la quale si è preso atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25 Febbraio 2021 e del conseguente insediamento del Direttore Generale;
- VISTA** la Deliberazione n. 122/DG del 31/01/2024 con la quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Unità Operativa Complessa "Affari Generali e Legali";
- VISTO** il D. Lgs. n. 165/2001 art. 7, comma 6, recante i presupposti, i criteri e le modalità operative dell'affidamento di incarichi individuali esterni di natura occasionale;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- PREMESSO** che:
- il 08/08/2022 con prot. n. 28101/2022 del 08/08/2022 è stato notificato a questa Azienda Ospedaliera il ricorso ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, da parte del Legale di una lavoratrice dipendente c/ Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, a mezzo del quale la stessa ricorrente ha chiesto:
 - a) accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità, comunque, l'illegittimità del provvedimento di sospensione cautelativa dal servizio e dalla retribuzione fino alla comunicazione dell'avvio o del completamento del ciclo vaccinale adottato dalla Azienda Ospedaliera in data 01.07.2022 ai danni della Lavoratrice Dipendente, e per l'effetto condannare l'Azienda a riammetterla nel proprio posto di lavoro e a corrispondere le retribuzioni dovute dal giorno della sospensione all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa;
 - b) autorizzare, comunque, la Lavoratrice Dipendente a fruire della proroga del congedo straordinario richiesto ex art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001 fino al 31.10.2022, con riserva sin d'ora di chiedere ulteriori proroghe fino ad un massimo di due anni previsti dalla legge, stante il protrarsi delle esigenze sottese alla fruizione del congedo straordinario;
 - c) in via subordinata, condannare l'Azienda ospedaliera a corrispondere in favore della ricorrente un assegno alimentare corrispondente al 100% della quota della retribuzione di attività spettante, ovvero almeno pari al 50% della stessa; con vittoria di spese, competenze ed onorari;



- l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata si è costituita in giudizio mediante il patrocinio legale dell'Avv. Luca Leone, giusta Deliberazione n. 743.DG del 16.08.2022;
- con Ordinanza del 05.09.2022 il Tribunale di Roma, Quarta Sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. così statuiva: a) ha accertato e dichiarato l'illegittimità del provvedimento di sospensione cautelativa dal servizio e dalla retribuzione adottato dall'Azienda in data 01.07.2022 e, per l'effetto, ha condannato l'Azienda alla riammissione nel posto di lavoro della dipendente e alla corresponsione delle retribuzioni dovute dal giorno della sospensione alla riammissione; b) ha autorizzato la dipendente a fruire della proroga del congedo straordinario richiesto ex art 42, comma 5, D. L.vo n. 151/2002 fino al 31.10.2022; c) ha compensato le spese di lite;
- con nota prot. n. 34580.22 del 19.09.2022 l'Azienda Ospedaliera, in ottemperanza al suddetto provvedimento ha comunicato la riammissione in servizio della dipendente con effetto dal 01.07.2022 e la corresponsione delle retribuzioni dovute; ed ha autorizzato il congedo della dipendente ex art. 42 bis del D. L.vo n. 151/2002 sino al 31.10.2022;
- avverso l'Ordinanza del 05.09.2022 Tribunale di Roma, Quarta Sezione Lavoro, l'Azienda Ospedaliera ha proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. innanzi al Tribunale Civile di Roma, con il patrocinio legale dell'Avv. Luca Leone, per continuità difensiva;
- con Ordinanza del 07.12.2022 il Tribunale di Roma, Terza Sezione Lavoro (RG 29059.2022), ha accolto il reclamo dell'Azienda ed ha statuito: a) ha accolto il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. e, per l'effetto, ha revocato l'Ordinanza del 05.09.2022; b) ha rigettato il ricorso cautelare proposto dalla dipendente in data 28.07.2022;
- con nota del 17.03.2023 l'Azienda Ospedaliera ha comunicato che a decorrere dal mese di Marzo 2023 avrebbe provveduto a trattenere apposita quota pari ad € 326,00 mensili dal trattamento economico complessivo in godimento, al fine di ottenere l'integrale ripetizione di quanto versato dal 01.07.2022 al 01.11.2022 quantificato in € 6.528,26;
- in data 07.02.2024 con prot. n. 5153/2024 del 07/02/2024 è stato notificato all'Azienda Ospedaliera il ricorso dinanzi al Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, da parte del Legale della dipendente, a mezzo del quale la stessa ricorrente ha chiesto in accoglimento e per conseguenza: a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della proroga del congedo straordinario e per l'effetto condannare l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata ad autorizzare la dipendente a fruire della proroga del congedo straordinario richiesto ex art. 42, comma 5, D. L.vo 151.2002 dal 01.07.2022 al 01.11.2022, nonché condannare l'Azienda al pagamento in favore della ricorrente delle somme mensili nel contempo trattenute e fino alla concorrenza di € 6.528,26, oltre interessi legali anche ai sensi dell'art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria, il ripristino della posizione contributiva e previdenziale; b) accertare e dichiarare la sussistenza delle discriminazioni subite dalla ricorrente a seguito dell'illegittimo diniego alla proroga del congedo straordinario frapposto dall'Azienda che ha così ostacolato il pieno godimento del diritto alla salute della ricorrente, ma soprattutto il pieno godimento dei diritti dell'assistenza ed alla famiglia, valori coperti da protezione costituzionale; per l'effetto condannare l'Azienda al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno da discriminazione, nonché € 10.000,00 a titolo di danno morale, esistenziale e salute; c) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio;

- PRECISATO** che l'udienza di discussione è fissata per il giorno 05 Giugno 2024;
- RITENUTO** opportuno, resistere in giudizio, a tutela delle ragioni dell'Azienda Ospedaliera innanzi al Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, con impugnazione e contestazione dell'avverso ricorso del lavoro ex art. 414 c.p.c.;
- VISTA** la deliberazione n. 210/DG del 25 marzo 2015 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale *intuitu personae* di professionisti esterni scelti dalla Direzione Generale *pro-tempore* tra gli Avvocati già annoverati nell'elenco aziendale;
- RITENUTO** opportuno nominare l'Avv. Luca Leone, professionista già edotto della problematica in argomento, individuato per la tutela degli interessi di questa Azienda innanzi alle Sedi competenti, al quale è conferita ogni più ampia facoltà di legge, comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accertarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo studio sito in Roma, Via Appennini, n. 46;
- VISTO** il preventivo di massima, richiesto in data 13/02/2024 con prot. n. 6011/2024 e pervenuto in data 16/02/2024 con prot. n. 6502/2024 con il quale il Legale ha quantificato presuntivamente i compensi del suddetto affidamento, distinti per grado e fase processuale, sino all'eventuale fase decisoria, e modulato sul valore medio e riduzione del 50% dei parametri forensi ai sensi del D. M. n. 55/2014 e D. M. n. 147/2022, in un'ottica generale di contenimento della spesa pubblica; per una spesa complessiva di € 3.932,33 oneri inclusi;
- TENUTO CONTO** che l'onere derivante dal presente provvedimento, di complessivi € **3.932,33** quale compenso, trova riferimento al conto n. **509030201**, "Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti":
- per € **1.896,86** (per la fase di studio della controversia € 911,00 e per la fase introduttiva del giudizio € 389,00 + spese generali 15 % € 195,00 + C.A.P. 4% € 59,80 + I.V.A. 22% € 342,06) sull' Aut. n. 14, sub-aut. n. 59 dell'Esercizio 2024;
 - per € **2.035,47** (per le fasi istruttoria e/o trattazione € 586,00 e per la fase decisionale € 809,00 + spese generali 15 % € 209,25 + C.A.P. 4% € 64,17 + I.V.A. 22% € 367,05) sull'Esercizio 2025;
- ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

Per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di resistere nel giudizio pendente innanzi al Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, con ricorso ex art. 414 c.p.c., promosso da una Lavoratrice Dipendente, notificato dal Legale della ricorrente in data 07.02.2024 con prot. n. 5153/2024 del 07/02/2024;
- di affidare il patrocinio legale all'Avv. Luca Leone, con le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio sito in Roma, Via Appennini, n. 46;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato, nella somma complessiva di **€ 3.932,33** (per € 2.695,00 + spese generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%).

L'onere lordo complessivo di **€ 3.932,33** trova riferimento al conto n. **509030201**, "Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti":

- per **€ 1.896,86** (per la fase di studio della controversia € 911,00 e per la fase introduttiva del giudizio € 389,00 + spese generali 15 % € 195,00 + C.A.P. 4% € 59,80 + I.V.A. 22% € 342,06) sull' Aut. n. 14, sub-aut. n. 59 dell'Esercizio 2024;

- per **€ 2.035,47** (per le fasi istruttoria e/o trattazione € 586,00 e per la fase decisionale € 809,00 + spese generali 15 % € 209,25 + C.A.P. 4% € 64,17 + I.V.A. 22% € 367,05) sull' Esercizio 2025;

La UOC Economico Finanziaria e Patrimoniale curerà la registrazione dell'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2025.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

IN VIRTU' dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25 Febbraio 2021;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario F.F. riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposto;
- di pubblicare il presente atto nell' Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Legali curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine, compreso il frontespizio.